



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 73 del 12-05-2021

Oggetto:	INFRASTRUTTURA BANDA ULTRA LARGA (BUL) - COMODATO D'USO GRATUITO DEL TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE: APPROVAZIONE MODIFICHE SCHEMA ATTO.
-----------------	--

Il giorno **dodici maggio duemilaventuno**, alle ore **13:00**, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
CAPPONI FRANCO	SINDACO	P
BUSCHITTARI DAVID	VICESINDACO	P
MORETTI LUANA	ASSESSORE	P
MEDEI LUDOVICA	ASSESSORE	P
SILEONI TOMMASO	ASSESSORE	P

presenti n. 5 assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa FABIOLA CAPRARI**.

Il **Sindaco, FRANCO CAPPONI**, constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno:

PREMESSO che:

- l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale prevede che, per gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, le risorse vengano destinate al loro finanziamento dal “Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.A. (Infratel Italia)”;
- la Strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015, affida al Ministero dello sviluppo economico l'attuazione della misura, anche avvalendosi della società *in house* Infratel Italia S.p.A., ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;
- l'accordo di programma stipulato il 20 ottobre 2015 tra Ministero dello sviluppo economico, Invitalia S.p.A. e Infratel Italia S.p.A. *“definisce le modalità di collaborazione per la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in tutte le zone sottoutilizzate del Paese”*;
- l'11 febbraio 2016 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno siglato l'Accordo Quadro, in attuazione della delibera CIPE n. 65/2015, ripartendo tra le Regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche, tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati dalle regioni allo sviluppo di infrastrutture per la banda ultra larga e delle risorse del PON Imprese e Competitività;
- il 1 agosto 2016 il MiSE e la Regione Marche hanno siglato un Accordo di Programma per lo sviluppo della banda ultra larga (di seguito, Accordo di Programma) nell'ambito dei regimi di aiuto SA 34199 (2012/N), concernente l'attuazione del “Piano Digitale Banda Ultra Larga”, approvato con Decisione C(2012) 9833 del 18/12/2012, e SA 41647 (2016/N), riguardante la misura “Strategia per la Banda Ultra Larga”, approvato con Decisione C(2016) 3931 del 30/06/2016;
- in data 1 agosto 2016 sono state stipulate le Convenzioni operative per lo Sviluppo della banda ultra larga nel territorio della Regione Marche, a valere sul POR FESR 2014/2020 e sul PSR FEASR 2014/2020;
- la realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica è disciplinata dal “Codice delle comunicazioni elettroniche” (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259);
- in data 15 febbraio 2016 è stato emanato il decreto-legislativo n. 33, pubblicato nella G.U. n. 57 del 09/03/2016, di attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;
- in particolare, il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede, all'articolo 5, comma 1, che, ...*“In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottarsi ai sensi del citato articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge n. 145 del 2013, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione.”*;

- lo stesso decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede, all'articolo 12, comma 2, che *“Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28 e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.”*;
- l'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede che *“L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione”*;
- l'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede che *“Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, “di seguito SINFI”*”;
- ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 33/2016, i Comuni che posseggono o hanno in disponibilità infrastrutture fisiche hanno l'obbligo di concedere l'accesso nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, equità e ragionevolezza per la posa di fibra ottica;
- ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 *“Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni [...] e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”*;
- il Comune firmatario è interessato a favorire, nell'ambito dell'accordo di programma, lo sviluppo delle aree nel suo territorio non coperte da servizi a banda ultra larga tutelando, nel contempo, il demanio stradale e la sicurezza della circolazione e per questo è anch'esso interessato a svolgere rapidamente l'iter dei procedimenti amministrativi per l'ottenimento dei permessi allo scopo di facilitare la realizzazione delle opere ed economizzare gli interventi anche mediante soluzioni a basso impatto ambientale, in conformità al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;
- ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante *“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”*, tra i soggetti aventi idoneo titolo giuridico per la prestazione dei servizi di cui all'articolo 28 del Codice della strada e l'Ente proprietario della strada possono essere stipulate convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti, l'uso o l'occupazione del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo relativi alle sedi stradali con le reti esercite e che dette convenzioni generali, in caso di contrasto, prevalgono, ad ogni effetto di legge, sulle concessioni assentite;

VISTA la Convenzione tra il Comune di Treia e la Società Infratel Italia S.p.A., società in house del Ministero dello sviluppo economico, incaricata per conto della Regione di svolgere il ruolo di soggetto attuatore della Strategia Nazionale Banda Ultra Larga, per la realizzazione di reti in fibra ottica per la banda ultra larga sottoscritta dal legale rappresentante del Comune di Treia in data 07/08/2017;

CONSIDERATO che tale suddetta Convenzione è finalizzata a semplificare e velocizzare l'iter dei procedimenti amministrativi per l'ottenimento dei permessi per la realizzazione delle opere ed economizzare gli interventi di cui trattasi, anche mediante soluzioni a basso impatto ambientale, in conformità al D.Lgs. n. 33/2016, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

CONSIDERATO che al punto 11 degli impegni assunti dal Comune di Treia con la suddetta Convenzione è riportato quanto segue:

- *“il Comune si impegna ad individuare, preferibilmente nell'ambito delle proprietà comunali ed in collaborazione con Infratel, un locale o un sito idoneo all'installazione di uno Shelter o di armadi stradali per la terminazione delle fibre ottiche della rete realizzata, da cedere in comodato d'uso gratuito per 29 (ventinove) anni”;*

PRESO ATTO che lo sviluppo della rete in fibra ottica per la comunicazione dati con il sistema *“Banda Ultra Larga”* sarà realizzato dalla società Open Fiber S.p.A., in qualità di concessionario selezionato da Infratel Italia S.p.A., per la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di una infrastruttura passiva a Banda Ultra Larga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio delle Regioni Abruzzo e Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Marche e Umbria, Lazio, Campania e Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;

PRESO ATTO che la società Open Fiber S.p.A., concessionaria selezionata da Infratel Italia S.p.A. per la progettazione, costruzione, manutenzione e gestione dell'intervento di cui trattasi, con nota del 22/01/2020, acquisita al protocollo in pari data al n. 1.242, ha richiesto la concessione in *“Comodato d'uso gratuito”* per la durata di 29 (ventinove) anni, di una porzione dell'area comunale (*mq. 40*) facente parte del terreno sito in contrada S. Maria in Paterno con accesso da strada provinciale Treiese, Treia (MC) area per attrezzature urbane tecnico distributive F8 - identificato al foglio 56 particella 1356 Qualità: semin. arbor. Classe:2 e al foglio 56 particella 1352 Qualità: Seminativo Classe:2 come da planimetria allegata (allegato 1), e i diritti di passaggio nell'area circostante, per la realizzazione di una centrale TLC costituita da uno shelter mod. SH 30 avente le seguenti dimensioni della occupazione: lunghezza mt. 6.20 larghezza mt. 6.30, altezza mt. 3.45 contenente tutti gli apparati per lo sviluppo della rete di cui trattasi;

CONSIDERATO che il sito come sopra individuato da Open Fiber S.p.A., rappresentato al Catasto Terreni del Comune di Treia al foglio 56 part.lle 1352, 1356, risulta di proprietà del Comune di Treia e che la relativa area da cedere in comodato d'uso gratuito alla società realizzatrice, della superficie complessiva di circa mq. 40,00, sarà opportunamente perimetrata con idonea recinzione ed all'interno della stessa troverà collocazione il citato locale tecnico *“shelter”* con struttura metallica, cosiddetto *“Point of Presence”* (*“PoP”*), della superficie coperta di circa mq. 9,00;

CONSIDERATO che la struttura tecnica comunale, a seguito di specifico sopralluogo congiunto del 29/10/2019, ha individuato l'esatta ubicazione dell'area comunale (*mq. 40*) da concedere in comodato d'uso, all'interno delle più estese particelle 1352 e 1356 del foglio 56, come meglio specificato nella planimetria su base catastale allegata al presente atto (*all. A*);

PRESO ATTO, altresì, della bozza di contratto di comodato d'uso gratuito presentata dalla società concessionaria Open Fiber S.p.A., allegata alla richiamata istanza del 22/01/2020, prot. n. 1.242, di cui si chiede la sottoscrizione;

RICHIAMATO il proprio atto n. 27 del 06/02/2020, con il quale veniva deliberato:

1. *di CONCEDERE il comodato d'uso gratuito finalizzato al posizionamento della struttura prefabbricata denominata PoP presso l'area catastalmente individuata al catasto terreni del Comune di Treia al foglio 56, P.lle 1352 e 1356, di proprietà del Comune di Treia come da planimetria di progetto, per una superficie massima di circa mq. 40, esprimendo le seguenti raccomandazioni:*
 - *sia mitigato l'impatto ambientale della struttura attraverso l'utilizzo di materiali e colori adeguati alla zona in cui si inserisce;*
 - *sia impiantata su tutto il perimetro, esternamente alla recinzione, una siepe di specie autoctone la cui manutenzione sia a carico del comodatario;*
2. *di APPROVARE lo schema di contratto di comodato dell'area comunale (mq. 40) da concedere in comodato d'uso gratuito, della durata ventennovennale, a favore della società Open Fiber S.p.A., all'interno delle più estese particelle 1352 e 1356 del foglio 56, come meglio specificato nella planimetria su base catastale allegata al presente atto (all. A), per l'installazione del locale tecnico "shelter" quale terminazione della rete a banda ultra larga da realizzarsi nel Comune di Treia, nel testo allegato al presente atto (all. B) quale parte integrante e sostanziale;*
3. *di AUTORIZZARE, pertanto, il responsabile del 3° Settore Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi tecnici e manutentivi del Comune di Treia alla sottoscrizione del contratto di comodato d'uso gratuito di cui al punto n. 2. del dispositivo del presente atto nelle forme e con le modalità richieste dalla società beneficiaria Open Fiber S.p.A. a cui faranno carico tutte le spese connesse e conseguenti;*
4. *di AUTORIZZARE il suddetto responsabile del 3° Settore Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi tecnici e manutentivi del Comune di Treia ad apportare, in sede di stipula, eventuali modifiche di carattere formale e non sostanziale al testo del contratto di comodato in atto approvato;*
5. *di PRECISARE che prima dell'installazione del locale tecnico "shelter" la società beneficiaria Open Fiber S.p.A. dovrà provvedere all'ottenimento delle autorizzazioni in materia di attività edilizia;*
6. *di TRASMETTERE il presente atto al 3° e 4° Settore per quanto di competenza.*

CONSIDERATO che:

- lo schema di contratto d'uso gratuito sottoscritto dal responsabile del 3° Settore veniva trasmesso alla Open Fiber S.p.A. con lett. prot. n. 7.081 del 05/05/2020;
- con lettera acquisita al protocollo del Comune di Treia n. 9.223 del 06/05/2021 l'ufficio legale della Open Fiber faceva motivatamente rilevare che alcune delle modifiche apportate dal Comune in sede di approvazione dello schema di contratto di comodato non sono accettabili, in particolare:

Art. 3.1 La durata del comodato d'uso gratuito è convenuta e accettata dalle Parti in anni 29 (ventinove) decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto, che alla scadenza il Comodante potrà rinnovare con espresso provvedimento e a richiesta del Comodatario, ovvero di Infratel o altro soggetto concessionario da questa individuato.

Eliminare quanto segue in quanto se non vi è tacito rinnovo non vi è disdetta: *“E’ consentita la disdetta del Comodante da comunicare via pec o racc. a/r con preavviso non inferiore a 9 mesi, data la complessità degli impianti e delle relative attività di rimozione.”*

Art. 4.2 Il Comodatario, *previo preventivo assenso scritto del Comodante*, avrà la facoltà di concedere ospitalità all’interno del locale tecnico ad apparati di altri soggetti in virtù di specifici accordi, ai fini dell’erogazione dei servizi di telecomunicazione prestati dal Concessionario nell’ambito del Progetto.

Eliminare: *“preventivo assenso scritto del Comodante”* Non possiamo accettare limiti nella co-location ripristinare standard.

Art. 6

5. Il Comodante riconosce espressamente al Comodatario la facoltà di utilizzare il terreno/locale oggetto del presente contratto anche per eventuali adeguamenti evolutivi degli apparati che si rendessero necessari, *previo assenso scritto del Comodante*, in aderenza alla normativa vigente.

6. Il Comodante riconosce sin d’ora al Comodatario la facoltà di realizzare sul terreno/locale oggetto del presente contratto tutti gli eventuali adeguamenti del locale tecnico che si rendessero necessari, compresi, a titolo esemplificativo, strutture, apparati di trasmissione e di alimentazione *previo assenso scritto del Comodante*, in aderenza alla normativa vigente.

Eliminare *“previo assenso scritto”*

Art. 8 I termini sono troppo stringenti, va ripristinato lo schema tipo:

2. Il Comune di Treia (MC), consapevole del fatto che il PoP installato nel terreno oggetto del presente contratto è funzionale al superamento del digital divide ed è di titolarità pubblica, in caso di urgente ed improvvisa necessità motivata, potrà richiedere la restituzione del terreno concesso in comodato d’uso gratuito prima della scadenza del termine di cui al precedente art. 3, con un preavviso di almeno 6 (*sei*) mesi. In tal caso, il Comune si impegna ad identificare entro il termine di mesi 3 (*tre*) prima della richiesta restituzione, congiuntamente con il Concessionario e, se del caso, con Infratel, una soluzione alternativa, in un’area idonea alla residenza del PoP medesimo/dell’infrastruttura e relativi apparati/armadi, che comporti il minor costo anche in termini economici e che consenta di garantire la continuità nell’erogazione dei servizi. Tale area nuovamente identificata dovrà presentare caratteristiche e servizi almeno equivalenti a quella originale.

Art. 13 comma 2 variato il Foro modifica accettabile.

RITENUTO opportuno, alla luce delle motivate richieste di modifica summenzionate, approvare lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito apportando le modifiche richieste;

PREMESSO quanto sopra;

SI PROPONE

1. di CONFERMARE quanto disposto al p. 2 della delibera di Giunta comunale n. 27 del 06/02/2020, di seguito riportato: *“CONCEDERE il comodato d’uso gratuito finalizzato al posizionamento della struttura prefabbricata denominata PoP presso l’area catastalmente individuata al catasto terreni del Comune di Treia al foglio 56, P.lle 1352 e 1356, di proprietà del Comune di Treia come da planimetria di progetto, per una superficie massima di circa mq. 40, esprimendo le seguenti raccomandazioni:*

- *sia mitigato l’impatto ambientale della struttura attraverso l’utilizzo di materiali e colori adeguati alla zona in cui si inserisce;*
- *sia impiantata su tutto il perimetro, esternamente alla recinzione, una siepe di specie autoctone la cui manutenzione sia a carico del comodatario;”*

2. di APPROVARE le seguenti modifiche allo schema di contratto di comodato d'uso gratuito, in particolare:

Art. 3.1 La durata del comodato d'uso gratuito è convenuta e accettata dalle Parti in anni 29 (ventinove) decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto, che alla scadenza il Comodante potrà rinnovare con espresso provvedimento e a richiesta del Comodatario, ovvero di Infratel o altro soggetto concessionario da questa individuato.

Eliminare quanto segue in quanto se non vi è tacito rinnovo non vi è disdetta.: *“È consentita la disdetta del Comodante da comunicare via pec o racc. a/r con preavviso non inferiore a 9 mesi, data la complessità degli impianti e delle relative attività di rimozione.”*

Art. 4.2 Il Comodatario, *previo preventivo assenso scritto del Comodante*, avrà la facoltà di concedere ospitalità all'interno del locale tecnico ad apparati di altri soggetti in virtù di specifici accordi, ai fini dell'erogazione dei servizi di telecomunicazione prestati dal Concessionario nell'ambito del Progetto.

Eliminare: *“preventivo assenso scritto del Comodante”*

Art. 6

5. Il Comodante riconosce espressamente al Comodatario la facoltà di utilizzare il terreno/locale oggetto del presente contratto anche per eventuali adeguamenti evolutivi degli apparati che si rendessero necessari, *previo assenso scritto del Comodante*, in aderenza alla normativa vigente.

6. Il Comodante riconosce sin d'ora al Comodatario la facoltà di realizzare sul terreno/locale oggetto del presente contratto tutti gli eventuali adeguamenti del locale tecnico che si rendessero necessari, compresi, a titolo esemplificativo, strutture, apparati di trasmissione e di alimentazione *previo assenso scritto del Comodante*, in aderenza alla normativa vigente.

Eliminare *“previo assenso scritto del Comodante”*

Art. 8 Ripristinare lo schema tipo come segue:

2. Il Comune di Treia (MC), consapevole del fatto che il PoP installato nel terreno oggetto del presente contratto è funzionale al superamento del digital divide ed è di titolarità pubblica, in caso di urgente ed improvvisa necessità motivata, potrà richiedere la restituzione del terreno concesso in comodato d'uso gratuito prima della scadenza del termine di cui al precedente art. 3, con un preavviso di almeno 12 (*dodici*) mesi. In tal caso, il Comune si impegna ad identificare entro il termine di mesi 6 (*sei*) prima della richiesta restituzione, congiuntamente con il Concessionario e, se del caso, con Infratel, una soluzione alternativa, in un'area idonea alla residenza del PoP medesimo/dell'infrastruttura e relativi apparati/armadi, che comporti il minor costo anche in termini economici e che consenta di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi. Tale area nuovamente identificata dovrà presentare caratteristiche e servizi almeno equivalenti a quella originale.

3. di APPROVARE il modificato schema di contratto di comodato dell'area comunale (mq. 40) da concedere in comodato d'uso gratuito, della durata ventenovennale, a favore della società Open Fiber S.p.A., all'interno delle più estese particelle 1352 e 1356 del foglio 56, come meglio specificato nella planimetria su base catastale allegata al presente atto (all. A), per l'installazione del locale tecnico “shelter” quale terminazione della rete a banda ultra larga da realizzarsi nel Comune di Treia, nel testo allegato al presente atto (all. B) quale parte integrante e sostanziale;
4. di AUTORIZZARE, pertanto, il responsabile del 3° Settore Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi tecnici e manutentivi del Comune di Treia alla sottoscrizione del contratto di comodato d'uso gratuito di cui al punto precedente del dispositivo del presente atto nelle forme e con le modalità richieste dalla società beneficiaria Open Fiber S.p.A., a cui faranno carico tutte le spese connesse e conseguenti;
5. di AUTORIZZARE il suddetto responsabile del 3° Settore Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi tecnici e manutentivi del Comune di Treia ad apportare, in sede

di stipula, eventuali modifiche di carattere formale e non sostanziale al testo del contratto di comodato in atto approvato;

6. di RIBADIRE che prima dell'installazione del locale tecnico "shelter" la società beneficiaria Open Fiber S.p.A. dovrà provvedere all'ottenimento delle autorizzazioni in materia di attività edilizia;
7. di TRASMETTERE il presente atto al 3° e 4° Settore per quanto di competenza;
8. di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE 3° SETTORE
Arch. Laretta Massei

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio riportato, predisposto dal Funzionario responsabile del Settore “Lavori pubblici – Ambiente – Servizi tecnici e manutentivi”, Arch. Laretta Massei:

RITENUTO dover procedere alla sua approvazione;

VISTO l'articolo 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'articolo 48 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni in ordine alla competenza della Giunta;

ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile del 3° Settore “Lavori pubblici – Ambiente – Servizi tecnici e manutentivi” in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all'atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile;

CON VOTI favorevoli unanimi, resi dai presenti nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di CONFERMARE quanto disposto al p. 2 della delibera di Giunta comunale n. 27 del 06/02/2020, di seguito riportato: *“CONCEDERE il comodato d'uso gratuito finalizzato al posizionamento della struttura prefabbricata denominata PoP presso l'area catastalmente individuata al catasto terreni del Comune di Treia al foglio 56, P.lle 1352 e 1356, di proprietà del Comune di Treia come da planimetria di progetto, per una superficie massima di circa mq. 40, esprimendo le seguenti raccomandazioni:*
 - *sia mitigato l'impatto ambientale della struttura attraverso l'utilizzo di materiali e colori adeguati alla zona in cui si inserisce;*
 - *sia impiantata su tutto il perimetro, esternamente alla recinzione, una siepe di specie autoctone la cui manutenzione sia a carico del comodatario;*”
3. di APPROVARE le seguenti modifiche allo schema di contratto di comodato d'uso gratuito già approvato con delibera di Giunta comunale n. 27 del 06/02/2020, in particolare:

Art. 3.1 La durata del comodato d'uso gratuito è convenuta e accettata dalle Parti in anni 29 (ventinove) decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto, che alla scadenza il Comodante potrà rinnovare con espresso provvedimento e a richiesta del Comodatario, ovvero di Infratel o altro soggetto concessionario da questa individuato.

Eliminare quanto segue: *“È consentita la disdetta del Comodante da comunicare via pec o racc. a/r con preavviso non inferiore a 9 mesi, data la complessità degli impianti e delle relative attività di rimozione.”*

Art. 4.2 Il Comodatario, *previo preventivo assenso scritto del Comodante*, avrà la facoltà di concedere ospitalità all'interno del locale tecnico ad apparati di altri soggetti in virtù di specifici accordi, ai fini dell'erogazione dei servizi di telecomunicazione prestati dal Concessionario nell'ambito del Progetto.

Eliminare: *“previo assenso scritto del Comodante”*.

Art. 6

5. Il Comodante riconosce espressamente al Comodatario la facoltà di utilizzare il terreno/locale oggetto del presente contratto anche per eventuali adeguamenti evolutivi degli apparati che si rendessero necessari, *previo assenso scritto del Comodante*, in aderenza alla normativa vigente.

6. Il Comodante riconosce sin d'ora al Comodatario la facoltà di realizzare sul terreno/locale oggetto del presente contratto tutti gli eventuali adeguamenti del locale tecnico che si rendessero necessari, compresi, a titolo esemplificativo, strutture, apparati di trasmissione e di alimentazione *previo assenso scritto del Comodante*, in aderenza alla normativa vigente.

Eliminare *“previo assenso scritto del Comodante”*

Art. 8 Ripristinare lo schema tipo come segue:

2. Il Comune di Treia (MC), consapevole del fatto che il PoP installato nel terreno oggetto del presente contratto è funzionale al superamento del digital divide ed è di titolarità pubblica, in caso di urgente ed improvvisa necessità motivata, potrà richiedere la restituzione del terreno concesso in comodato d'uso gratuito prima della scadenza del termine di cui al precedente art. 3, con un preavviso di almeno *12 (dodici) mesi*. In tal caso, il Comune si impegna ad identificare entro il termine di mesi *6 (sei)* prima della richiesta restituzione, congiuntamente con il Concessionario e, se del caso, con Infratel, una soluzione alternativa, in un'area idonea alla residenza del PoP medesimo/dell'infrastruttura e relativi apparati/armadi, che comporti il minor costo anche in termini economici e che consenta di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi. Tale area nuovamente identificata dovrà presentare caratteristiche e servizi almeno equivalenti a quella originale.

4. di APPROVARE il modificato schema di contratto di comodato dell'area comunale (mq. 40) da concedere in comodato d'uso gratuito, della durata ventennovennale, a favore della società Open Fiber S.p.A., all'interno delle più estese particelle 1352 e 1356 del foglio 56, come meglio specificato nella planimetria su base catastale allegata al presente atto (all. A), per l'installazione del locale tecnico “shelter” quale terminazione della rete a banda ultra larga da realizzarsi nel Comune di Treia, nel testo allegato al presente atto (all. B) quale parte integrante e sostanziale;
5. di AUTORIZZARE, pertanto, il responsabile del 3° Settore Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi tecnici e manutentivi del Comune di Treia alla sottoscrizione del contratto di comodato d'uso gratuito di cui al punto precedente del dispositivo del presente atto nelle forme e con le modalità richieste dalla società beneficiaria Open Fiber S.p.A. a cui faranno carico tutte le spese connesse e conseguenti;
6. di AUTORIZZARE il suddetto responsabile del 3° Settore Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi tecnici e manutentivi del Comune di Treia ad apportare, in sede di stipula, eventuali modifiche di carattere formale e non sostanziale al testo del contratto di comodato in atto approvato;
7. di RIBADIRE che prima dell'installazione del locale tecnico “shelter” la società beneficiaria Open Fiber S.p.A. dovrà provvedere all'ottenimento delle autorizzazioni in materia di attività edilizia;

8. di TRASMETTERE il presente atto al 3° e 4° Settore per quanto di competenza.

Successivamente, la Giunta comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to FRANCO CAPPONI

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49, C. 1, E 147-BIS, C. 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, 11-05-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. LAURETTA MASSEI

CONTROLLO SULLA CONFORMITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE LEGGI, ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI (AI SENSI ART. 97, COMMA 2 D.LGS. 267/2000)

Per quanto concerne il PARERE DI CONFORMITA' giuridico-amministrativa esprime parere:
Favorevole

Treia, 11-05-2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Si certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal 17-06-2021 al 02-07-2021 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69);
- viene contemporaneamente comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con lettera protocollo n. 12273 ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Treia, 17-06-2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

[] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 9 dello statuto (regolamenti comunali).

Treia, _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI